

Di Antonia Verna e Giacinto Parisi

**Concluso l'iter del decreto per le agevolazioni fiscali alle *start up* innovative:
a breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**

Il 31 gennaio scorso si è concluso l'iter che ha portato all'adozione del decreto interministeriale recante la disciplina di dettaglio sugli incentivi fiscali per gli investimenti in *start up* innovative, effettuati da aziende e privati negli anni fiscali 2013-2016. L'ultima pietra è stata posta con la firma del ministro **Fabrizio Saccomanni**, che fa seguito a quella del ministro **Flavio Zanonato**.

Secondo quanto risulta dal comunicato ufficiale riportato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, restano confermate le seguenti disposizioni.

Le persone fisiche (es. giovani imprenditori, *business angel*, e più in generale qualsiasi soggetto passivo IRPEF) che investiranno nel capitale sociale di una o più *start up* innovative, direttamente (mediante la sottoscrizione del capitale sociale) o indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio potranno detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo investito nei periodi di imposta 2013-2016. È, tuttavia, previsto che l'investimento detraibile non possa eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di euro 500.000.

Sempre limitatamente ai periodi di imposta 2013-2016, le società di capitali ed ogni altro soggetto passivo IRES, che non siano *start up* innovative, potranno dedurre dalla base imponibile il 20% dell'importo investito nel capitale sociale di una o più *start up* innovative, direttamente ovvero indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start up* innovative. Con riferimento a ciascun periodo di imposta, l'investimento massimo deducibile non deve eccedere l'importo di euro 1.800.000.

In entrambi i suddetti casi, l'investimento nella *start up* innovativa deve essere mantenuto per almeno due anni (cd. *holding period*). L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso dell'*holding period* comporta la decadenza della detrazione o deduzione fiscale e l'obbligo per il contribuente di corrispondere all'erario l'importo inizialmente detratto o dedotto, unitamente agli interessi legali. Dalla formulazione della norma sembrerebbe, quindi, che il contribuente non sia tenuto a corrispondere anche le sanzioni amministrative.

Le percentuali sopra riportate del 19% e 20% saranno incrementate fino a rispettivamente il 25% (in caso di detrazione) ed il 27% (in caso di deduzione) con riferimento ad investimenti in *start up* a vocazione sociale, secondo la definizione data in merito dal legislatore, ed in *start up* che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Il decreto concertato tra i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, autorizzato dalle istituzioni europee ai primi di dicembre, sarà pubblicato nelle prossime settimane in Gazzetta Ufficiale e potrà finalmente entrare in vigore. Attendiamo pertanto la sua pubblicazione per esaminare nel dettaglio e commentare le relative disposizioni attuative.